COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 1170 DEL 12/04/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 1540 RILASCIATA IN DATA 10/10/1989, RIF. PROT. 9525/1986, U.T. 3250/1986, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEL MANUFATTO ACCESSORIO SITO IN VIA A. CAMPO, N. 28, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 10 – MAPPALE 908

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti del S.U.E. all'arch. Rizzieri Roberto;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 44192 del 23/06/2021 e le successive integrazioni, prot. 7379 dell'1/02/2022 e prot. 16828 del 10/03/2022, presentate dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica dell'elaborato grafico allegato parte integrante alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, U.T. 3250/1986, per errata rappresentazione grafica del manufatto accessorio sito in Via A. Campo, n. 28, censito al Cens. di Rovigo, F. 10, Mapp. 908;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza in bollo (marca n. Id. 01200904945052 del 18/06/2021), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega e procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Colombo Roberto, elaborato grafico, ecc.;

CONSIDERATO che:

- il fabbricato principale ad uso abitativo risulta edificato nel 1954 in forza dell'autorizzazione prot. n. 4006 dell'11/03/1954, rilasciata all'Istituto Autonomo Case Popolari;

- a seguito dell'acquisto da parte dell'avente causa, l'immobile fu oggetto di ulteriori interventi di ampliamento e ristrutturazione, in particolare attraverso la L.E. prot. 7339 del 26/09/1975, UT 577/1975, la C.E. in variante n. 97 del 25/02/1980, UT 885/1979, cui è seguito il certificato di abitabilità prot. 2511 del 12/04/1980, posizione 44/1980;
- nel periodo compreso tra il 1977 ed il 1983 è stato realizzato il locale accessorio ad uso garage-cantina per cui è stata successivamente rilasciata la Concessione in sanatoria n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, U.T. 3250/1986, oggetto della presente rettifica;

PRESO ATTO che il locale accessorio oggetto del condono evaso presenta difformità dovute ad una iniziale errata rappresentazione dello sviluppo in pianta dell'abitazione e precisamente:

- dalla verifica dello stato dei luoghi effettuata dal tecnico incaricato è emerso, infatti, che il lato di 12,10 ml risulta essere di 12,20 ml, mentre il lato di 12,20 ml risulta essere di 12,36 ml;
- il locale adibito a garage-cantina è stato costruito in aderenza al muro dell'abitazione, sino al confine di proprietà;
- pertanto, il manufatto risulta avere una larghezza pari a ml 2,85 anziché 3,00 ml, come erroneamente indicato nel Condono Edilizio, mentre in lunghezza misura 12,20 ml anziché 12,10 ml;
- l'istanza di rettifica e contestuale integrazione riguarda l'errata rappresentazione grafica del locale garage/cantina nell'elaborato allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, U.T. 3250/1986;

CONSIDERATO che nell'istanza di C.E. a sanatoria U.T. 3250/1986, prot. 9525 del 19/05/1986 è indicato il 1974 come anno di realizzazione dell'abuso – 2° periodo - tipologia 2, da accertamento d'ufficio, questa datazione risulta essere incoerente e, pertanto, errata: poiché l'ampliamento è stato realizzato con variante del 1979, sia il garage che le difformità all'abitazione risalgono al 3° periodo. Si rileva, inoltre, la diversa altezza media interna del garage (in diminuzione rispetto allo stato condonato). La realizzazione del fabbricato oggetto di sanatoria è da inserire, dunque, nel periodo che va dal 1977 al 1983 (3° periodo), con conseguente ricalcolo della sanzione amministrativa;

VERIFICATA la documentazione in atti (Licenza Edilizia e Condono rilasciato), è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel rappresentare il manufatto nell'elaborato grafico allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (Condono Edilizio ex legge 47/1985) n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare l'elaborato grafico, allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (Condono Edilizio ex legge 47/1985) n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, come rappresentato dal tecnico, geom. Colombo Roberto, nella Tav. Comparativa allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile per i motivi sopra indicati, relativa al fabbricato sito in Via A. Campo, n. 28, censito al Cens. di Rovigo, F. 10, Mapp. 908;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

COMUNE DI ROVIGO

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di rettificare/integrare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, U.T. 3250/1986, come rappresentata nell'elaborato grafico a firma del tecnico, geom. Colombo Roberto, nella Tavola che accompagna l'istanza di rettifica, allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile (per i motivi in premessa indicati), per errata rappresentazione grafica del manufatto accessorio sito in Via A. Campo, n. 28, censito al Cens. di Rovigo, F. 10, Mapp. 908, trattandosi di errore grafico;
3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: 01200136965434 in data 09/03/2022;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria n. 1540 del 10/10/1989, rif. prot. 9525/1986, U.T. 3250/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;
7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale